COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.09.2000
COM(2000) 557 definitivo

2000/0229 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con la decisione n. 97/359/CE il Consiglio ha approvato, per conto della Comunità, l'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) unitamente a una comunicazione sulla sua attuazione.

2. L'accordo contiene un elenco positivo di prodotto specifici che deve contemplare indipendentemente dalla loro classificazione nel Sistema armonizzato (allegato B e parte dell'allegato A, Sezione 2). Per i prodotti dell'allegato B, i partecipanti dell'ITA hanno creato nei loro tariffari doganali le linee necessarie per tali prodotti e ne hanno informato di conseguenza gli altri partecipanti.

3. Nell'ambito dell'ITA è stato introdotto un sistema in base al quale i partecipanti si incontrano per discutere di eventuali divergenze nella classificazione dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, a iniziare dai prodotti specificati nell'allegato B. In seguito a ciò, saranno necessarie alcune modifiche alla tariffa UE mediante la creazione o la cancellazione di alcune sottovoci della nomenclatura SA al fine di rispettare gli impegni tariffari della Comunità nell'ambito dell'ITA.

4. La presente proposta intende contemplare un determinato tipo di prodotto che è considerato contemplato dall'ITA ma per il quale il trattamento tariffario ITA attualmente non è garantito.

5. Alla luce di quanto precede, si propone di modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

2000/0229 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2000[2] dell'8 giugno 2000, ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata", e fissa le aliquote dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune;

(2) con la decisione (97/359/CE)[3] del 24 marzo 1997 relativa all'abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione, il Consiglio ha approvato, per conto della Comunità, l'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, noto come "accordo sulle tecnologie dell'informazione" (ITA) unitamente a una comunicazione sulla sua attuazione;

(3) in base all'accordo, i partecipanti si riuniscono per discutere di eventuali divergenze nella classificazione dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, a iniziare dai prodotti specificati nell'allegato B. In seguito a ciò, sono necessarie alcune modifiche al tariffario doganale della Comunità contenuto nel regolamento (CE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

1 GU L 256 del 07.09.1987, pag. 1.
2 GU L 144 del 17.06.2000, pag. 6.
3 GU L 155 del 12.06.1997, pag. 1.

2. Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata previste dal presente regolamento si applicano in qualità di sottovoci TARIC fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Unità supplem.
1	2	4	5
8528	**Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)** **- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;**		
8528 12	**- - a colori**		
da 8528 12 10 a 8528 12 81	*(immutato)*		
8528 12 89	- - - - - - altri	14	p/st
	- - - - - senza schermo:		
	- - - - - - Videotuner:		
8528 12 90	- - - - - - - Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	p/st
8528 12 91[4]	- - - - - - - Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi ("set-top boxes con funzione di comunicazione")	Esenzione	p/st
	- - - - - - - altri:		
8528 12 94[5]	- - - - - - - - numerici, compresi misti numerici/analogici)	14	p/st
da 8528 12 95 a 8528 12 98	*(immutato)*		

[4] Codice TARIC: 8528 12 93 10.
[5] Codice TARIC: 8528 12 93 90.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE

Capitolo 12, articolo 120

3. BASE GIURIDICA

Articolo 26 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Rispettare un impegno tariffario derivante dall'accordo sulle tecnologie dell'informazione.

5. IMPATTO FINANZIARIO

Nessuna modifica rispetto all'impatto finanziario comunicato per l'adozione dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione.

6. MISURE ANTIFRODE

Applicazione delle normali misure ai sensi del codice doganale comunitario.